

Legge regionale 04 giugno 2004 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

Art. 30

(Modifiche alla legge regionale 13/2004 in materia di professioni)

1. All'articolo 3, comma 7, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), dopo la parola <<associazioni>> sono aggiunte le seguenti: <<dei consumatori>>.

2. All'articolo 5 della legge regionale 13/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica e al comma 1 le parole <<delle associazioni>> sono soppresse;

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

<<c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro ai sensi della presente legge.>>;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. I rappresentanti delle singole professioni, ai sensi della presente legge, sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.>>;

d) il comma 6 è abrogato.